



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**

Emanato con D.R. n. 416 del 13 giugno 2016



Regolamento degli studenti dell'Università degli Studi di Trento

INDICE

Art. 1 – Principi generali	2
TITOLO I – CARRIERA UNIVERSITARIA	2
Art. 2 – Organizzazione dei corsi di studio.....	2
Art. 3 – Piano di studio	2
Art. 4 – Iscrizione	3
Art. 5 – Sospensione e interruzione temporanea degli studi.....	3
Art. 6 – Rinuncia agli studi e decadenza dallo status di studente	4
TITOLO II – GARANTE DEGLI STUDENTI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	4
Art. 7 – Garante degli studenti	4
Art. 8 – Sanzioni disciplinari.....	5
Art. 9 – Competenza disciplinare	5
Art. 10 – Trattamento dei dati personali	6
Art. 11 – Norme finali ed entrata in vigore	6

Art. 1 – Principi generali

1. L'Università degli Studi di Trento (di seguito Università), disciplina nel presente Regolamento i principi e le regole che concernono lo *status* di studente, nonché i procedimenti disciplinari e le sanzioni applicabili nel caso di violazione delle regole di condotta previste da norme legislative, regolamentari, statutarie nonché dal Codice etico e dal Codice d'onore degli studenti di Ateneo.
2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il Regolamento è lo strumento deputato a realizzare una piena comunicazione tra l'Ateneo e gli studenti relativamente alle procedure e alle norme organizzative cui gli stessi sono tenuti ad uniformarsi.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli studenti iscritti ai programmi formativi dell'Ateneo, nonché ai laureati, tranne quelle del Titolo I (Carriera universitaria) che trovano applicazione solo per gli studenti dei corsi di studio (di seguito CdS) di I e II livello.

TITOLO I – CARRIERA UNIVERSITARIA

Art. 2 – Organizzazione dei corsi di studio

1. Lo studente è tenuto a conoscere il regolamento didattico del CdS a cui è iscritto nonché le disposizioni presenti sul sito di Ateneo riguardanti l'organizzazione della didattica e la gestione di carriera adottate dalle singole strutture accademiche e/o dalle strutture gestionali.

Art. 3 – Piano di studio

1. Il piano di studio deve essere compilato dallo studente nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite dalla struttura accademica di riferimento.
2. Lo studente può scegliere di compilare un piano di studio ad approvazione automatica verificato dal sistema informativo o, in alternativa, presentare un piano di studio individuale nel rispetto dell'ordinamento didattico del CdS cui è iscritto.
3. Lo studente in regola con l'iscrizione può modificare in corso d'anno, nel rispetto delle finestre temporali stabilite, le scelte effettuate nel piano di studio.



Regolamento degli studenti dell'Università degli Studi di Trento

4. Eventuali attività formative non utili ai fini del conseguimento del titolo possono essere inserite nel piano di studio come attività formativa soprannumeraria a discrezione della singola struttura accademica.
5. Lo studente regolarmente iscritto all'anno accademico, con eventuali propedeuticità e/o regole di sbarramento, nonché con eventuali attestazioni di frequenza previste dai regolamenti didattici dei CdS, può sostenere gli esami nel rispetto del proprio piano di studio.
6. Lo studente in regola con lo svolgimento del percorso formativo e nel rispetto delle eventuali propedeuticità previste dal proprio CdS, può chiedere di sostenere anticipatamente gli esami previsti negli anni successivi.

Art. 4 – Iscrizione

1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più CdS dell'Ateneo o di altra Università.
2. Per la regolare iscrizione ad un anno accademico lo studente è tenuto, salvo casi di esenzione, al pagamento delle tasse e dei relativi contributi. Il pagamento delle tasse e dei contributi effettuato dopo le scadenze prestabilite comporta il versamento dell'indennità di mora, quale diritto per il ritardato pagamento.
3. Lo studente che non sia in regola con l'iscrizione non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compresa la possibilità di sostenere esami e/o valutazioni intermedie e/o finali di profitto o ottenere il rilascio di certificazioni relative alla sua carriera universitaria.
4. Qualora previsto in relazione all'organizzazione della didattica definita da ciascuna struttura accademica, allo studente è data facoltà di iscriversi in qualità di studente impegnato a tempo parziale.
5. A seguito dell'iscrizione allo studente sono rilasciate le credenziali per l'accesso online ai servizi, nonché la casella di posta elettronica da utilizzare nelle comunicazioni con l'Ateneo.
6. L'Ateneo assicura la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, gestendo le informazioni e i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

Art. 5 – Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione temporanea degli studi per almeno un anno accademico nei seguenti casi:
 - a) iscrizione presso università straniere o accademie militari italiane;
 - b) iscrizione a corsi per i quali non ammessa l'iscrizione contemporanea quali ad esempio, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, master, corsi per la formazione insegnanti;
 - c) svolgimento del servizio volontario civile o militare.
2. La sospensione di cui al comma 1 può essere richiesta anche per nascita di un figlio nell'anno corrispondente alla nascita e per un anno accademico, nonché nei casi di infermità gravi e debitamente documentate, per gli anni accademici nei quali si è avuta l'infermità. E' prevista, su richiesta motivata dello studente, la possibilità di ridurre il periodo minimo di sospensione fino a 6 mesi.
3. Durante gli anni accademici di sospensione lo studente non può compiere alcun atto di carriera, e non è richiesto il pagamento delle tasse e dei contributi relativi al periodo di sospensione. Nel caso di sospensione concessa ai sensi del comma 2, per un periodo inferiore all'anno accademico, i relativi contributi universitari sono ridotti del 50%, mentre la tassa minima di iscrizione all'anno accademico è dovuta per intero.
4. Al di fuori dei casi previsti dai precedenti commi 1, 2 e 3, interrompe gli studi lo studente che per qualsivoglia ragione, non rinnova l'iscrizione per almeno due anni accademici.



Regolamento degli studenti dell'Università degli Studi di Trento

5. L'interruzione degli studi è applicabile una sola volta per l'intera carriera universitaria. Negli anni di interruzione, lo studente non può compiere alcun atto di carriera. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente è tenuto a presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera versando un contributo di ricognizione per ogni anno accademico di interruzione.

Art. 6 – Rinuncia agli studi e decadenza dallo status di studente

1. Lo studente può decidere di non proseguire gli studi intrapresi, presentando formale rinuncia agli stessi. La rinuncia comporta la chiusura della carriera universitaria.
2. La rinuncia agli studi non esonera tuttavia lo studente dal pagamento dell'intero importo delle tasse e dei contributi relativi all'ultimo anno di iscrizione.
3. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal Regolamento didattico di Ateneo e/o da altre normative specifiche in materia. Della decadenza viene data comunicazione allo studente. Lo studente decaduto può avviare una nuova carriera universitaria ad altro o al medesimo CdS richiedendo che i CFU già acquisiti siano valutati ai fini di un possibile riconoscimento.

TITOLO II – GARANTE DEGLI STUDENTI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 7 – Garante degli studenti

1. Presso l'Ateneo è istituito il Garante degli studenti quale figura istituzionale di riferimento per gli studenti, nonché nei loro rapporti con i docenti e con il personale tecnico-amministrativo
2. Al Garante degli studenti, nominato dal Rettore acquisito il parere del Consiglio degli Studenti, sono attribuite le seguenti funzioni:
 - d) esaminare le segnalazioni degli studenti pervenute in qualsiasi forma, scritta o verbale, purché non anonime, riguardo atti o comportamenti, anche omissivi, ritenuti contrari al Codice d'onore degli studenti dell'Università;
 - e) vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, alla gestione amministrativa delle posizioni degli studenti, ai servizi allo studio;
 - f) vigilare, su istanza degli studenti, affinché la rappresentanza studentesca negli organi accademici sia pienamente garantita e resa effettiva.
3. Il Garante degli studenti opera nel rispetto della riservatezza e del diritto all'anonimato dei soggetti coinvolti.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante compie ogni atto istruttorio necessario e può richiedere alle strutture e al personale d'Ateneo le informazioni e i documenti che ritenga utili per l'espletamento dell'istruttoria, senza che gli possano essere opposte esigenze di segretezza. Egli può altresì rivolgersi direttamente al personale e alle strutture d'Ateneo, operando per la soluzione delle questioni e sollecitando l'adozione dei provvedimenti opportuni, senza esercitare poteri sostitutivi.
5. Svolta l'istruttoria, qualora il Garante ne ravvisi violazioni del Codice d'onore degli studenti, del Codice etico e dei regolamenti dell'Università, trasmette la sua valutazione all'Organo competente ai sensi del presente Regolamento. A fronte di fatti o atti per i quali sia pendente un procedimento disciplinare interno all'Ateneo o un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, penale o amministrativa, il Garante può da subito rimettere la questione all'Organo competente, concludendo la propria attività.
6. Con cadenza annuale il Garante presenta al Senato Accademico e al Consiglio degli Studenti una relazione sull'attività svolta, con le eventuali proposte di innovazioni normative e amministrative.



Regolamento degli studenti dell'Università degli Studi di Trento

7. L'attività del Garante degli studenti è resa pubblica sul sito web d'Ateneo nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari

1. È soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari lo studente che con dolo o colpa grave, sia all'interno dei locali dell'Ateneo e nelle loro adiacenze, abbia posto in essere comportamenti in violazione delle regole di condotta previste da norme legislative, regolamentari, statutarie nonché dal Codice etico e dal Codice d'onore degli studenti dell'Università.
2. Le sanzioni disciplinari applicabili sono le seguenti:
 - a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da una o più attività formative;
 - c) sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esame per una durata massima di dieci mesi;
 - d) esclusione per uno o più anni dall'Università con conseguente blocco della carriera presso l'Università di Trento e tutte le altre università italiane.
3. Nell'individuazione della sanzione da applicare si terrà conto:
 - a) della gravità del fatto e delle sue conseguenze;
 - b) del comportamento complessivo dello studente.
4. L'applicazione delle sanzioni disciplinari deve rispondere a criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione e allo svolgimento dei fatti. Qualora il comportamento sanzionato abbia interessato anche beni mobili o immobili che pertanto devono essere ripristinati, i relativi costi sono sostenuti dallo studente o dal neolaureato.
5. Fatta eccezione per i casi che prevedono l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, negli altri casi è applicato in via cautelare il blocco della carriera dello studente tramite il sistema informatico, con conseguente impossibilità di procedere all'iscrizione agli esami, alla verbalizzazione degli esami eventualmente sostenuti, alla presentazione del piano degli studi, al rinnovo dell'iscrizione e alla produzione di certificazione e autocertificazioni inerenti la carriera stessa. L'Ateneo procederà contestualmente all'avvio del procedimento disciplinare interno.
6. Nel caso in cui la condotta dello studente possa integrare anche una fattispecie di reato, l'Ateneo provvederà alla segnalazione e trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente.

Art. 9 – Competenza disciplinare

1. Il Rettore, il Direttore di Dipartimento, il Senato Accademico e i Consigli delle strutture accademiche esercitano il potere disciplinare sugli studenti nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Le violazioni sono formalmente contestate alla residenza dichiarata dallo studente tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, se dichiarata, mediante posta elettronica certificata.
3. A seguito della segnalazione effettuata da personale interno all'Ateneo o mediante conoscenza diretta di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, il Rettore procede alle preliminari verifiche con il supporto del Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti a cui è attribuita l'attività istruttoria. Il Dirigente, effettua gli accertamenti in sinergia con il/i Direttore/i della/e struttura/e accademica/che interessata/e. Qualora tali accertamenti diano esito positivo, il Dirigente comunica allo studente interessato l'avvio del procedimento disciplinare a suo carico.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo studente può presentare per iscritto le proprie argomentazioni e/o chiedere di essere sentito dagli organi competenti in Ateneo.



Regolamento degli studenti dell'Università degli Studi di Trento

5. A conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro tre mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, il Dirigente trasmette una relazione circostanziata agli organi competenti alla comminazione dell'eventuale sanzione.
6. La sanzione dell'ammonizione è erogata verbalmente dal Rettore o da un suo delegato, previa audizione dello studente e delle sue argomentazioni. Dell'ammonizione viene redatto verbale da comunicarsi secondo le modalità previste dal successivo comma 9.
7. Le sanzioni previste dal precedente art. 7, comma 2, lettere b) e c) sono deliberate dalle strutture accademiche, che individuano al proprio interno l'organo collegiale competente.
8. La sanzione dell'esclusione temporanea dall'Università di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) è deliberata dal Senato Accademico.
9. Le sanzioni disciplinari sono adottate con decreto rettorale e comunicate allo studente tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, se dichiarata, posta elettronica certificata. Sono altresì registrate nella carriera universitaria dello studente e, nel caso di eventuale trasferimento, trascritte nel foglio di congedo. Le strutture accademiche e gestionali, in occasione di eventuali momenti di valutazione del merito nel corso della carriera universitaria dello studente, possono tener conto dei suddetti provvedimenti.
10. L'irrogazione della sanzione disciplinare non preclude all'Ateneo la possibilità di agire in sede civile e penale al fine di chiedere il risarcimento del danno, compreso quello all'immagine, subito dall'Ateneo a causa della condotta dello studente.
11. Resta fatto salvo che contro tutti i provvedimenti sanzionatori sono consentite le ordinarie forme di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, oltre agli specifici rimedi previsti dalla normativa in materia.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dagli studenti sono trattati dall'Università, in modalità automatizzata e non, per le finalità istituzionali di gestione delle carriere degli studenti e, nel dettaglio, per le finalità di volta in volta indicate nelle informative ex art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nell'ambito della fruizione di specifici servizi.

Art. 11 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Rettorale.